

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378 Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *c*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

affermato il principio generale secondo cui l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;

considerato che il provvedimento individua, in particolare, i soggetti beneficiari negli alunni e negli studenti con disabilità certificata ai sensi di legge nonché le prestazioni per la loro inclusione scolastica effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati, in base alla normativa vigente, a ciascun ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità;

tenuto conto che l'inclusione scolastica si qualifica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione;

tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, nonché dalla Conferenza unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. nelle premesse, occorre menzionare la legge n. 112 del 2016 nonché la legge n. 4 del 2004;
2. all'articolo 1, si reputa opportuno apportare le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, sostituire le parole: "tutti gli alunni e gli studenti" con le seguenti: "tutte le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti" e aggiungere infine le seguenti parole: "nel rispetto del diritto all'autodeterminazione, nella prospettiva della migliore qualità di vita";
 - b. al comma 2, sostituire le parole: "progetto inclusivo" con le seguenti: "progetto individuale";
 - c. dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. Il presente decreto promuove la partecipazione delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità nonché delle associazioni di riferimento, individuandole quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.";

3. all'articolo 2, si ritiene necessario apportare le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, sostituire le parole: "agli alunni e agli studenti" con le seguenti: "alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti";
 - b. al comma 2, sopprimere le parole: " Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1";
 - c. al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 11" con le seguenti: "quale";

4. all'articolo 3, si ritengono necessarie le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, sopprimere le parole: "degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.";
 - b. sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:
 - a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione;
 - b) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambini, alunni e studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come rideterminata dalla normativa vigente;
 - c) all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto e rispettando il genere dei bambini, degli alunni e degli studenti, nell'ambito delle risorse disponibili e assegnate;
 - d) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.";
 - c. sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c).";

- d. al comma 4, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni" e le parole: "all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale," con le seguenti: "all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto,";
- e. al comma 5, alinea, dopo le parole: "7 aprile 2014, n. 56", inserire le seguenti: "e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
- f. al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: "a)l'assegnazione del personale nonché gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto,";
- g. al comma 5, lettera b), si segnala che il riferimento normativo corretto è "articolo 8, comma 1, lettera g)" della legge n. 104 del 1992;
- h. al comma 6 (erroneamente riportato come comma 5 nel testo del decreto) sostituire le parole: "articolo 13, comma 4" con le seguenti: " articolo 13, comma 1, lettera b)" e aggiungere infine il seguente periodo: "Lo Stato individua, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal presente comma.";

5. all'articolo 4:

- a. al comma 2, alinea, dopo le parole: "di autovalutazione,", siano aggiunte le seguenti: "sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica";
- b. al comma 2, lettera a), le parole: "qualità del" siano sostituite dalle seguenti: "livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel" e le parole: "di cui all'articolo 10" siano soppresse;
- c. al comma 2, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 10" siano soppresse;
- d. al comma 2, lettera e), siano aggiunte in fine le seguenti parole: "e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.";

6. l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

- 1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificata dal presente decreto, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
- 2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici specialisti, uno dei quali in pediatria e l'altro in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico individuato dall'ente locale nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990";

b. all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dei bambini, degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la definizione del Piano educativo individualizzato (PEI)". Conseguentemente sono soppressi i commi 6, 7 e 8.

3. L'unità di valutazione multidisciplinare redige il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto ed è composta da:

- a. un medico specialista della condizione di salute della persona o comunque da un esperto della patologia segnalata;
- b. uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c. un terapeuta della riabilitazione;
- d. un assistente sociale o un rappresentante dell'ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

4. Il profilo di funzionamento di cui al comma 2:

- a) è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica;
- b) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale e del Piano educativo individualizzato;
- c) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono all'unità di valutazione multidisciplinare, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, la certificazione di disabilità, ai fini della predisposizione del profilo di funzionamento, del PEI e del Progetto individuale.

6. Con decreto adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le Linee guida per definire:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.";

7. gli articoli 6, 7 e 8 siano soppressi;

8. l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Progetto individuale)

1. Il Progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto sulla base del profilo di funzionamento dal competente ente locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.";

9. l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Piano educativo individualizzato)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole: "valutazione diagnostico-funzionale" sono aggiunte le seguenti: ", il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche".

2. Il Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) si basa sulla certificazione di disabilità e sul profilo di funzionamento;
- b) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- c) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- d) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- e) è elaborato ed è approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare;
- f) è redatto entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento ed è aggiornato al passaggio a una classe successiva e al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.";

10. l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Piano per l'inclusione della scuola)

1. Il Piano per l'inclusione della scuola:

- a) è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa;
- b) definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;
- c) è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.";

11. dopo l'articolo 11 siano aggiunti i seguenti:

"Art. 11-bis

(Gruppi per l'inclusione)

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha compiti di:

- a) consulenza e proposta al dirigente preposto all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale;
- c) supporto alle reti di scuole, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3, è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Esso è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR o di un suo delegato.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

- a) dalle associazioni rappresentative delle famiglie degli alunni con disabilità;
- b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito

l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato dal dirigente scolastico che lo presiede ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti contitolari e/o i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. Il GLI, nella definizione e nell'attuazione del piano di inclusione, si avvale della consulenza e supporto degli studenti della scuola, dei genitori e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Il GLI al fine di realizzare il Piano di inclusione e i PEI, si relaziona e collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

"Art. 11-ter

(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico)

1. Il dirigente scolastico, sentito il GLI, e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.

2. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambino, alunno o studente con disabilità, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.

3. L'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015.";

12. con riferimento all'articolo 12, verifichi il Governo le possibilità di ridurre il vincolo decennale e comunque di legarne la sussistenza e la motivazione alla necessità di preservare in ciascun ambito territoriale il contingente di docenti di sostegno;

13. all'articolo 13, comma 3, occorre sopprimere sia le parole: "A decorrere dall'anno 2019" che le parole: "da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

14. l'articolo 14 sia soppresso;
15. all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: "in particolare" siano aggiunte le seguenti: "a quelli assegnati alle classi";
16. all'articolo 16:
- a. nella rubrica, la parola: "didattica" sia sostituita dalle seguenti: "del progetto educativo e didattico";
- b. al comma 3, dopo le parole: "dello studente" siano aggiunte le seguenti: "e l'eventuale richiesta della famiglia". Conseguentemente, al medesimo comma 3 sia infine aggiunto il seguente periodo: "Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche apportando le necessarie modificazione al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131";
- c. dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. ";
17. all'articolo 17:
- a. al comma 2, sia aggiunta infine la seguente lettera: "d-bis) fornire pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica";
- b. al comma 3, dopo le parole: "territorio nazionale" siano aggiunte le seguenti: "nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti";
18. dopo l'articolo 18, sia aggiunto il seguente:
- "Art. 18-bis
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni, invitando il Governo a valutare l'opportunità di:

- I. prevedere che, in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 6, lo Stato individui, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal medesimo comma;
- II. unificare i Capi IV e V, modificandone conseguentemente la rubrica;
- III. sostituire all'articolo 16, comma 3, le parole: "un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo" con le seguenti: "ulteriori contratti a tempo determinato";
- IV. sostituire all'articolo 17, comma 4, le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni";
- V. con riferimento agli articoli 19, 20 e 21, modificare la disciplina delle abrogazioni e delle decorrenze al fine di renderle coerenti con gli esiti delle innovazioni introdotte sull'apparato normativo vigente, anche prevedendo un'applicazione graduale delle singole disposizioni nonché disponendo i conseguenti interventi di coordinamento e riordino, e di provvedere alle conseguenti modifiche nella copertura finanziaria;
- VI. prevedere che per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, siano individuate scuole polo per l'inclusione con compiti di coordinamento delle attività di formazione, supporto e consulenza alle reti delle istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale;
- VII. prevedere il riferimento all'accomodamento ragionevole nell'ambito delle competenze dei Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica;
- VIII. operare il necessario riordino nonché il conseguente coordinamento normativo anche in esito alle innovazioni introdotte.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 380 Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *e*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che le esperienze più avanzate maturate in Europa hanno superato un modello educativo fondato su due segmenti, il primo dei quali giunge fino al terzo anno di età, mentre il secondo conduce fino all'inizio dell'obbligo scolastico;

valutati con favore i principi fondamentali del provvedimento, fra cui la funzione fondamentale delle famiglie, la conciliazione di tempi di vita e di lavoro dei genitori e la formazione continua del personale in servizio;

considerate positivamente l'articolazione del sistema integrato, composto da servizi educativi per l'infanzia e da scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché la costituzione di Poli per l'infanzia, data l'esigenza di potenziare la ricettività dei servizi scolastici e di rispondere ai bisogni delle famiglie;

tenuto conto degli obiettivi del sistema integrato, tra cui la duplice necessità di raggiungere almeno il 33 per cento dei bambini sotto i tre anni di età e di coinvolgere il 75 per cento dei comuni, anche per finalità di inclusione sociale;

esaminati il riparto di competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali territoriali, le forme di partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia, i compiti della Commissione del sistema integrato di educazione e di istruzione;

preso atto dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Conferenza unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 3 si reputa preferibile:
 - a. alla lettera a), sostituire le parole: "favorendo lo sviluppo" con le seguenti: "sostenendo lo sviluppo";

b. aggiungere, dopo la lettera b), la seguente lettera:

"b-bis) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica";

c. alla lettera d), aggiungere infine le parole: ", anche attraverso organismi di rappresentanza;"

2. all'articolo 2, occorre sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

"2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi, che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi, che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica del Sistema integrato di educazione e istruzione, operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. "

3. all'articolo 3, si propone di invertire tra loro i commi 1 e 2, dando precedenza alla definizione dei Poli per l'infanzia. Inoltre, apportare le seguenti modificazioni:

a. all'attuale comma 1 (che dovrebbe essere posposto e diventare comma 2), aggiungere infine le seguenti parole: "definendone le modalità di gestione";

b. al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: "del sistema nazionale di istruzione e formazione";

c. al comma 4, sostituire le parole: "Al fine di favorire la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi" con la seguente: "Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica";

d. al medesimo comma 4, sostituire le parole: "canoni di locazione da corrispondere" con le seguenti: "canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere";

e. ai commi 6 e 8, sostituire le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con le seguenti: "Conferenza unificata";

f. al comma 7, sostituire le parole: "Le Regioni, d'intesa con gli enti locali," con le seguenti: "Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6,";

g. al comma 8, secondo capoverso, dopo le parole: "sono valutati da una commissione" aggiungere la seguente: "nazionale";

4. all'articolo 4, comma 1, si invita ad apportare le seguenti modificazioni:

a. occorre riformulare la lettera b) come segue: "b)la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata";

b. sostituire la lettera e) con la seguente: "e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;"

c. sostituire la lettera f) con la seguente: "f) la formazione, continua in servizio, del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;

d. dopo la lettera g), aggiungere la seguente: "g-bis) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia."

5. all'articolo 5, comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti: "c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;" e alla lettera f) dopo le parole: "Linee guida", inserire la seguente: "pedagogiche";

6. all'articolo 6, comma 1, aggiungere infine la seguente lettera: "e-bis) definiscono gli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli enti locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate";

7. all'articolo 7, comma 1, si propongono le seguenti modificazioni:

a. alla lettera a), si invita ad aggiungere in fine le seguenti parole: "favorendone la qualificazione";

b. la lettera b) va sostituita dalla seguente: "autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore";

c. alla lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: "nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12";

- d. alla lettera f) si propone di sostituire la parola: "favoriscono" con la seguente: "promuovono";
- e. sostituire la lettera g) con la seguente: "g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa";
- f. alla lettera h) sostituire la parole: "sostengono" con la seguente: "facilitano";

8. all'articolo 8, si reputa necessario inserire nella rubrica, dopo le parole: "Piano di azione nazionale" la seguente: "pluriennale" e si propongono le seguenti modificazioni:

- a. il comma 1, la parole: "predispone un Piano" vanno sostituite dalle seguenti: "adotta un Piano";
- b. al comma 2, sostituire le parole: "risorse finanziarie disponibili per l'ampliamento del Sistema integrato" con le seguenti: "risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato";
- c. al medesimo comma 2, sostituire le parole: "da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia" con le seguenti: "da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia";

9. all'articolo 9, si propone, al comma 1, di sostituire le parole. "sia pubblici che privati" con le seguenti: "pubblici e privati" e, al comma 3, di inserire la parola "mensili" dopo le parole: "150 euro";

10. all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: "dall'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Inoltre:

- a. dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- b. al comma 4, dopo le parole: "Linee guida", inserire le seguenti: "pedagogiche";

11. all'articolo 12, si ritiene necessario apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: "in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione";
- b. sostituire la lettera c) con la seguente: "c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali";

c. riformulare il comma 3 nel seguente modo: "3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e enti locali";

d. sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione in età e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse regione per regione. Previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, le risorse sono erogate direttamente ai Comuni, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale o per quelli impegnati finanziariamente nel sostegno della scuola dell'infanzia o dei servizi educativi attivati, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) la partecipazione delle famiglie;
- b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
- c) tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
- d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- e) la funzione di coordinamento pedagogico;
- f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;
- g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.";

12. all'articolo 13, si invita a correggere la numerazione dei commi;

13. all'articolo 14, occorre apportare le seguenti modificazioni:

a. sostituire il comma 3 con il seguente: "3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.";

b. dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.

3-ter. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della Difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3-quater. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 31.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia."

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383 Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero

Le Commissioni 3^a e 7^a riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (n. 383), preso atto che esso è coerente con le finalità e gli obiettivi previsti nella delega e cioè "il riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero", e che pertanto non costituisce una riforma globale del settore;

apprezzato il proposito generale del provvedimento, che è finalizzato a consentire una più adeguata promozione della lingua e della cultura italiane all'estero e un rafforzamento del sistema di formazione italiana nel mondo;

apprezzato altresì lo sforzo complessivo volto a realizzare un effettivo coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero;

tenuto conto che lo schema di decreto assegna al MAECI, oltre all'azione svolta tramite le scuole all'estero amministrate dallo Stato, il compito di continuare a sostenere le scuole europee e le attività promosse da soggetti pubblici e privati per la diffusione e promozione della lingua e cultura italiane nel mondo;

considerato che spetta al MAECI, in collaborazione con il MIUR, curare un elenco delle scuole all'estero, nonché riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

tenuto conto che lo schema di decreto introduce forme di partenariato pubblico-privato a sostegno del sistema della formazione italiana nel mondo, prevedendo la possibilità per il MAECI di avviare forme di cooperazione per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero;

espreso apprezzamento per le iniziative a favore della lingua e della cultura italiane all'estero, ma auspicando al contempo che fra di esse possa essere annoverata anche la promozione dei corsi di insegnamento e di formazione a distanza;

tenuto conto che, in materia di impiego all'estero del personale di ruolo del comparto scuola, sotto i profili dello stato giuridico e del trattamento economico, spetta al MAECI un ruolo di programmazione, da esercitarsi mediante un decreto che stabilisca su base triennale i contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero, e definisca i posti disponibili per l'anno scolastico successivo;

rilevata l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione generale delle normative riguardanti le scuole italiane all'estero, lo svolgimento dei corsi di lingua organizzati dagli enti gestori e gli interventi di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, allo scopo di favorire una maggiore coerenza delle loro azioni, una più diretta adesione alle realtà geopolitiche e culturali nelle quali l'intervento ricade, un aggiornamento dell'offerta formativa italiana e una razionalizzazione del sistema;

espresso apprezzamento per l'obiettivo di inquadrare il modello formativo italiano in un contesto multiculturale e pluralistico, basato sui valori dell'inclusività e dell'interculturalità, nonché per la priorità riconosciuta alla costante verifica di qualità dei percorsi formativi, al sostegno del bilinguismo e all'impegno nell'integrazione dell'insegnamento dell'italiano negli ordinamenti scolastici locali;

rilevata la significativa diversità dei contesti culturali e sociali verso i quali il sistema formativo italiano rivolge la sua offerta, attraversati da profondi e accelerati processi di cambiamento legati ai mutamenti di ruolo indotti dalla globalizzazione, alle differenze tra le realtà geopolitiche di interesse strategico per l'Italia, alle diverse possibilità di intreccio con le normative e i sistemi scolastici locali, all'evoluzione sociale e culturale delle comunità italiane all'estero, ormai profondamente integrate nelle realtà di insediamento;

sottolineata l'esigenza di un più duttile adeguamento del sistema formativo italiano nel mondo alle articolazioni e caratteristiche delle situazioni esistenti, che richiede il progressivo spostamento da modelli piramidali e gerarchici a modelli articolati e policentrici, molto più adatti a realizzare le notevoli potenzialità di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e a reggere il confronto concorrenziale sul "mercato linguistico" con altri Paesi, molto attivi e attrezzati in questo campo;

evidenziata la necessità di garantire il più alto livello qualitativo del personale, in termini di conoscenze scientifiche, competenze didattiche, abilità specifiche richieste dalle attività previste o dal contesto;

preso atto delle misure previste per l'assunzione, per le scuole all'estero amministrate dallo Stato, di docenti con contratto locale;

espresso l'auspicio che, nell'ambito del presente decreto, possa essere valorizzato il ruolo delle associazioni e dei soggetti non aventi fini di lucro, attivi nella diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, già registrati negli albi consolari;

tenuto altresì conto delle misure volte a stabilire l'adeguamento del regime di iscrizione anagrafica del personale della scuola a quanto previsto per il personale di ruolo del MAECI;

esprimono parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

- 1) che, ovunque ricorrano nel testo, le parole "scuole amministrate dallo Stato" siano sostituite dalle seguenti: "scuole statali";
- 2) che il ruolo degli enti gestori sia esplicitamente richiamato ovunque si parli di "soggetti senza fini di lucro" e sia previsto, a garanzia e sostegno della loro funzione, un apposito articolo nel quale si definisca il loro profilo giuridico e organizzativo;
- 3) che all'articolo 6, comma 1, le parole dall'inizio del comma fino a "riconoscere" siano sostituite dalle seguenti: "Con decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere riconosciuta";
- 4) che sia soppresso l'articolo 36;

e le seguenti osservazioni:

- a) che si valuti l'opportunità di prevedere una "cabina di regia" tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) che si valuti l'opportunità di aggiungere all'articolo 1, dopo le parole: "della lingua", le seguenti: "e della cultura";
- c) che si valuti, all'articolo 4, per quanto riguarda il piano triennale dell'offerta formativa, l'opportunità di prevedere che esso sia trasmesso alla rappresentanza diplomatica, sopprimendo il parere preventivo di quest'ultima;
- d) che si valuti, all'articolo 10, comma 3, la possibilità di aggiungere, fra le iniziative a favore della lingua e della cultura italiane all'estero, anche la promozione dei corsi di insegnamento e di formazione a distanza;
- e) che si valuti, all'articolo 28, ove sussistano differenze di trattamento economico del personale scolastico all'estero rispetto al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la possibilità di adeguare il relativo trattamento a quest'ultimo;
- f) che si valuti la possibilità che l'utilizzo delle 50 unità aggiuntive del contingente di personale docente non sia limitata all'insegnamento delle discipline o materie integrative e che sia eliminato il limite delle 10 unità per il personale destinato al sostegno scolastico;

g) che si valuti la possibilità, nell'ambito del presente decreto, di definire più chiaramente e di valorizzare il ruolo delle associazioni e dei soggetti non aventi fini di lucro, attivi nella diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, già registrati negli albi consolari.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 384 Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *i*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che esso dà attuazione alla delega in materia di revisione delle modalità di valutazione e certificazione degli studenti del primo ciclo di istruzione, nonché di svolgimento degli esami di Stato tanto nel primo quanto nel secondo ciclo;

considerate le previsioni in ordine alla valutazione degli apprendimenti relativi al primo ciclo di istruzione e alle modalità di ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

registrate le novità in merito all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, tra cui:

- la semplificazione delle prove che diventano 3 (italiano, matematica e lingue straniere) anziché 4, cui si aggiunge un colloquio;
- l'esclusione della prova INVALSI nazionale dalle prove di esame, fermo restando che essa verrà svolta durante l'anno scolastico, integrata anche dalla rilevazione degli apprendimenti in lingua straniera, e diventa un requisito obbligatorio di ammissione dell'esame;
- la modifica delle commissioni d'esame, la cui presidenza è attribuita non ad un dirigente scolastico di un altro istituto ma a quello preposto all'istituzione scolastica o al docente con funzioni vicarie;

valutate le modifiche alla disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, per quanto attiene sia ai requisiti di ammissione, sia alla tipologia delle prove, tra cui:

- l'introduzione, quale ulteriore requisito per l'ammissione, dello svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, coerentemente con la sua estensione prevista dalla legge n. 107 del 2015;
- l'eliminazione della terza prova multidisciplinare predisposta dalle commissioni d'esame, così che le prove restano due (prima prova di italiano e seconda caratterizzante dell'indirizzo di studio),

cui si aggiunge il colloquio multidisciplinare, nel quale si espone anche l'esperienza di alternanza scuola-lavoro;

- la previsione dell'obbligo di svolgere durante il quinto anno la prova INVALSI nazionale, che costituisce quindi un altro requisito per l'ammissione all'esame;

esaminate le modifiche apportate all'attribuzione del punteggio con riferimento al credito scolastico e alla valutazione delle prove;

considerate le norme specifiche per lo svolgimento degli esami da parte degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento;

ritenuto necessario, anche alla luce delle audizioni svolte, apportare alcuni correttivi alla disciplina sopradescritta;

tenuto conto altresì del parere espresso dalla Conferenza unificata, nel quale le Regioni propongono una modifica all'articolo 24;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 6, si suggerisce di sostituire le parole: "attesta lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza" con le seguenti: "certifica l'acquisizione delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza";

2. all'articolo 2, si reputano necessarie le seguenti modificazioni:

a. al comma 3, si reputa preferibile precisare che i docenti che svolgono insegnamenti per gruppi di alunni e i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano al consiglio di classe relativo agli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Inoltre, sempre al comma 3, oltre ai docenti è necessario menzionare anche "gli esperti di cui la scuola si avvale", tra i soggetti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e "all'arricchimento" dell'offerta formativa, incaricati di fornire elementi conoscitivi su ciascun alunno;

b. al comma 5 (che dovrebbe più correttamente essere numerato come comma 4), vanno soppresse le parole "contitolari della classe", così come il secondo periodo relativo alla valutazione

del comportamento. Si propone inoltre di sostituire le parole: "giudizio descrittivo" con le seguenti: "giudizio sintetico";

c. si ritiene necessario inserire un riferimento alla valutazione delle attività alternative previste per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, che dovrebbe essere resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti, al pari di quanto previsto dal comma 7;

3. in merito all'articolo 3, occorre definire meglio la disciplina dell'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. Pertanto, al comma 1, occorre premettere i seguenti commi:

"01. Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

02. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.";

4. all'articolo 4, comma 2, si propone di sostituire le parole: "costituiscono parte integrante del" con le seguenti: "supportano il";

5. all'articolo 5, comma 3, si ritiene preferibile chiarire che il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, "la non validità dell'anno scolastico" anziché "il superamento del limite massimo consentito di assenze, e delibera "conseguentemente" la non ammissione;

6. in ordine all'articolo 6, andrebbe esplicitato meglio il tema dell'acquisizione dei livelli di apprendimento. Pertanto, in sostituzione del comma 1, andrebbero inseriti i seguenti:

"1. L'alunno è ammesso alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* del presente articolo e dall'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

1-*bis*. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. In caso di ammissione con carenze evidenziate in alcune discipline, in caso di non ammissione alla classe successiva o di non ammissione all'esame conclusivo del primo

ciclo, l'istituzione scolastica attiva le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento di cui all'articolo 2, comma 2". Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 6;

7. all'articolo 7, comma 1, si segnala che la forma verbale corretta è "effettua", non "effettuano" e che il riferimento normativo corretto è "articolo 26, comma 2, lettera b)". Inoltre, al comma 3, va specificato che per la prova di inglese l'INVALSI certifica (e non attesta), in convenzione con gli enti certificatori, i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento che si svolgono "anche" in modalità adattiva. Circa il comma 4, si ritiene opportuno indicare che le prove INVALSI si svolgono entro il primo quadrimestre e che la relativa partecipazione costituisce requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Va peraltro normata l'ipotesi di svolgimento di una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe;

8. relativamente all'articolo 8, appare inoltre più opportuno che il compimento del tredicesimo anno di età per i candidati privatisti che intendono svolgere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo avvenga entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame e non entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;

9. circa l'articolo 9, si propongono alcune modifiche:

a. al comma 2, si reputa opportuno specificare che la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Inoltre, in luogo delle previsioni di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 2, andrebbe precisato che la Commissione d'esame, per le istituzioni scolastiche tanto statali quanto paritarie, è presieduta da un presidente esterno;

b. al comma 4, lettera a), si ritiene più corretta la seguente formulazione: "prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua";

c. al comma 4, lettera c), è necessario eliminare il riferimento all'articolazione della prova in due sezioni, specificando invece che si tratta di una prova nelle lingue straniere studiate;

10. all'articolo 10, nella rubrica, nonché ai commi 1, 2 e 3, la parola "attestazione" va sostituita con la seguente: "certificazione", in linea con quanto previsto dalla legge delega n. 107 del 2015 e con il decreto legislativo n. 13 del 2013. Inoltre, si suggeriscono le seguenti modifiche:

- a. al comma 1, si reputa opportuno menzionare le "competenze chiave e le competenze di cittadinanza", in luogo delle "competenze trasversali e delle competenze chiave";
- b. al comma 2, si richiede la soppressione del secondo periodo;
- c. al comma 3, primo capoverso, andrebbero sostituite le parole: "Indicazioni Nazionali vigenti" con le seguenti: "Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e sopprimere l'ultimo periodo;
- d. occorre inserire, al comma 3, un ulteriore capoverso: "coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni disabili";

11. si fa presente che le disposizioni relative all'esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, di cui all'articolo 11, dovrebbero trovare applicazione anche per i primi due anni del secondo ciclo, essendo finalizzate a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

12. all'articolo 12, andrebbe inserito il comma 1-*bis*: "Nella valutazione degli alunni disabili i docenti fanno riferimento ai criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". Inoltre, occorre apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, l'ultimo periodo va riformulato in tal modo: "Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale";
- b. al comma 6, vanno soppresse le parole da: "e viene riportato" fino alla fine del comma;
- c. al comma 7, il primo periodo andrebbe riformulato così: "Agli alunni con disabilità che non sostengono l'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo" e andrebbe soppresso l'ultimo periodo;
- d. al comma 12, è opportuno far riferimento ai casi di "particolare gravità", facendo perciò riferimento alla richiesta "della famiglia" e non "delle famiglie". In aggiunta a ciò, gli ultimi due periodi siano sostituiti dai seguenti: "In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9.";
- e. al comma 13, va aggiunto infine il seguente riferimento "di cui all'articolo 7";

13. all'articolo 13, commi 1 e 3, va espunto il riferimento all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, al comma 1, occorre specificare che la frequenza di corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura è riferita a "periodi temporalmente rilevanti";

14. all'articolo 14, comma 2, è preferibile sostituire le parole: "*curriculum* individuale" con le seguenti: "percorso dello studente". Inoltre, potrebbe essere aggiunto il comma 2-*bis*: "L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte e degli insegnamenti sviluppati nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.";

15. all'articolo 15, comma 2:

- a. la lettera d) andrebbe soppressa;
- b. dopo il comma 2, occorre prevedere che nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, il consiglio di classe delibera con adeguata motivazione l'ammissione o la non ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo;

16. all'articolo 17, comma 2, dopo il primo periodo, si ritiene necessario precisare che la tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità;

17. all'articolo 18, comma 4, dopo il primo periodo, si sollecita l'inserimento di un ulteriore periodo in base al quale è in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta;

18. all'articolo 19, comma 1, laddove si esplicita il contenuto dell'esame di Stato, occorre aggiungere infine "fatto salvo quanto previsto dal comma 7", che prevede l'eventualità di una terza prova scritta. Oltre a ciò:

- a. al comma 2, le parole: "lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica" andrebbero sostituite dalle seguenti: "lingua nella quale si svolge l'insegnamento";
- b. si reputa opportuno sopprimere il comma 6;
- c. al comma 8, sarebbe opportuno indicare la composizione della Commissione di esperti chiamata a proporre al Ministro i testi della prima e della seconda prova scritta, nonché le modalità per la sua costituzione;
- d. al comma 8, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica";

e. dopo il comma 9, si introduca il seguente: "9-*bis*. Il colloquio accerta le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività e degli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e sviluppati nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale, e recepiti nel documento del consiglio di classe, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.";

19. all'articolo 20, comma 1, si ritiene opportuno sostituire la parola: "voto" con "punteggio", onde non creare improprie commistioni tra voto e punti;

20. coerentemente con le modifiche richieste all'articolo 7, all'articolo 21, comma 1, si giudica opportuno inserire un ultimo periodo secondo cui per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. Inoltre, al comma 2 va specificato che, per la prova di inglese, l'INVALSI certifica, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, i livelli di apprendimento, attraverso test di posizionamento che si svolgono "anche" in modalità adattiva, mentre i commi 3 e 5 vanno soppressi, in coerenza con quanto definito dagli articoli 1, comma 7, 4, comma 2, 7, commi 1 e 2, e dall'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 213 del 2009;

21. all'articolo 22, si ritiene indispensabile apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: " e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato" vanno soppresse. Occorre invece inserire infine il seguente periodo: "Il consiglio di classe all'interno del piano educativo individualizzato stabilisce la tipologia delle prove e se le stesse hanno valore equipollente";

b. al comma 3, primo periodo, andrebbero aggiunte infine le seguenti parole: "e con le modalità di valutazione in esso previste". Al secondo periodo, le parole: "Tali prove hanno valore equipollente ai fini del" vanno sostituite con le seguenti: "Tali prove, se con valore equipollente, determinano il";

c. il comma 4 potrebbe essere riformulato in maniera più chiara come segue: "Per la predisposizione delle prove d'esame, nonché per lo svolgimento e la correzione delle stesse la commissione d'esame può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico";

d. al comma 6, dopo le parole: "prove non equipollenti a quelle ordinarie", andrebbero inserite le seguenti: "sulla base del piano educativo individualizzato o che non hanno partecipato agli esami";

e. al comma 14, il riferimento alla richiesta "delle famiglie", andrebbe corretto in "della famiglia";

22. all'articolo 23, comma 2, sostituire il secondo periodo con una disposizione che preveda, in una specifica sezione, la certificazione della lingua inglese a carattere nazionale, di cui all'articolo 21";

23. all'articolo 24, nella rubrica, occorre premettere le parole: "Regioni a Statuto speciale"; si condivide inoltre la richiesta della Conferenza delle Regioni di inserire i seguenti commi:

"1-bis: "In provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI";

1-ter. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, le prove scritte di carattere nazionale predisposte dall'INVALSI possono essere tradotte o elaborate in lingua slovena";

24. all'articolo 25, comma 1, il riferimento normativo corretto e agli articoli 4, 7 e 21, non agli articoli 4, 7 e 22;

25. all'articolo 26, comma 1, le parole: "entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: "si applicano dal 1° settembre 2017.

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

I. ascoltata la voce unanime delle associazioni rappresentative del mondo della scuola, si sollecita il Governo a sostituire, all'articolo 2, la votazione espressa in decimi nella valutazione degli alunni della scuola del primo ciclo, con una votazione espressa in cinque livelli di apprendimento identificati con lettere o aggettivi descrittivi in un'apposita rubrica;

II. all'articolo 15, comma 2, lettera c), si invita il Governo a valutare l'opportunità di considerare lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro quale requisito di ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo in modo graduale in relazione alla piena attuazione dei percorsi nei diversi territori;

III. si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire un ulteriore comma all'articolo 24, del seguente tenore: "1-*quater*. Con convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Provincia autonoma di Bolzano sono definiti i criteri generali e le modalità per consentire alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, di sviluppare ed adottare in via sperimentale e fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, un'impostazione didattica che può comprendere una propria modalità di valutazione delle competenze degli alunni, ivi compresa la possibilità di sostituire la valutazione in cifre con una valutazione descrittiva delle competenze, di decidere l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli";

IV. appare utile inserire all'articolo 2 un comma 3-*bis*, secondo il quale è oggetto di valutazione periodica e finale anche l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze.